

P.P. n. 46770/04 R.G. N. R.
P.P. n. 2925/09 R.G. Dib.
n. 3836/11 Sent.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della 6^a Sezione Penale dott. xx Campolo
Alla pubblica udienza del 29/8/11 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale 1° grado

CONTRO
QUADROZZI ARMANDO u. Rieti il 22/1/44 - lib. assente -
SARANDREA PIERINA u. Rieti il 28/1/47 - lib. assente -
DE FENU PIER PAOLO u. Roma il 14/12/55 - lib. cont. -

IMPUTAT

"Vedi Allegato"

Parte Civile: Verli Simonetta u. Roma il 6/7/51
Verli Stefania u. Roma il 16/3/54 dif. dall'avv.
Raffaele Mario Vavala con studio in Roma C. ne
Clodia 36, Atto del 10/12/07

IMPUTATI

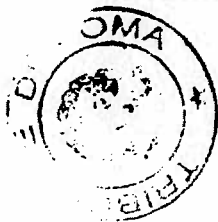
QUADROZZI Armando e SARANDREA Pierina:

del reato di cui agli artt. 110, 643 cod. pen. perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un profitto abusando dello stato di infermità e di deficienza psichica di Merli Elena Assuntina, la inducevano a redigere testamento pubblico con il quale lasciava loro il 70% dei risparmi depositati alla sede del Monte dei Paschi di Siena di Roma via del corso pari ad euro 315.000,00; In forma ie 18.08.03.

DE FENU Pierpaolo:

del reato di cui all'art. 480 cod. pen. perchè in qualità di pubblico ufficiale, essendo medico di base, attestava falsamente di avere visitato Merli Elena e di "averla trovata di sana e robusta costituzione e capace di intendere e di volere".

In Roma 17.09.2003



IL GUPPER PER LE INDICAZIONI PRELIMINARI
del Tribunale di Roma

ara la utilizzabilità di tutti gli atti del fascicolo del dibattimento _____

hiesta di _____ fa dare lettura dei seguenti atti, che
ono acquisiti nel fascicolo del dibattimento _____

parti, quindi, hanno così concluso:

Pubblico Ministero chiede assoluzione perche'
no non sussiste per tutti gli imputati

La Parte Civile chiede affermare le responsabilità
di tutti gli imputati e le condanne alla pena
Arretrate di giustizia. Provvisoriale
Deposita conclusioni e note spese. Alle ore
13.20 l'Av. Vercellese e l'Av. Gentile viene sentito
Il difensore dell'imputato chiede assoluzione per tutti gli
imputati ex art. 530 1° comma
e in subordine ex art. 530 c. 2°
Deposita memoria

Esaurita la discussione delle parti, il Giudice dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in camera di consiglio per deliberare. Rientrato in aula dà lettura del dispositivo e della motivazione contestuale della sentenza.

Chiuso alle ore 14.20

IL SEGRETARIO

IL GIUDICE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio ritualmente notificato a seguito di udienza preliminare, gli imputati venivano tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica. Nel corso del processo, celebratosi in contumacia dell'imputato De Fenu, Stefania e Simonetta Merli si costituivano parte civile. Quindi, escussi i testi d'accusa e di difesa, acquisite con l'accordo delle parti le relazioni svolte dai consulenti tecnici e i verbali di s.i.t. rese da Adesso Daniela, Panunzio Edoardo e Sanchez Zambriano Olga Maria, le parti concludevano come in epigrafe.

Alla luce delle risultanze istruttorie, i fatti possono essere ricostruiti come segue.

In data 18.9.2003 la signora Merli Elena, nata il 18 luglio 1914, rilasciava presso il notaio Podagrosi un testamento pubblico con il quale disponeva delle sue sostanze, lasciando il 70% dei suoi risparmi a Quadrozzi Armando e Sarandrea Pierina, portieri dello stabile ove l'anziana donna aveva da sempre abitato (per un valore di € 315.000,00). Alle nipoti, sue uniche parenti prossime, e parti civili nel presente processo, la Merli lasciava i mobili e gli oggetti di famiglia, nonché il 30% dei predetti risparmi, nella misura del 25% a Simonetta Merli e del 5% a Stefania Merli.

Peraltro, considerata l'età della richiedente, prima della formalizzazione dell'atto, il notaio rogante suggeriva alla Merli l'opportunità di produrre una attestazione circa le sue condizioni di salute e, in particolare, la sua capacità di intendere e volere. A tanto la Merli provvedeva, producendo il certificato medico di cui al capo b) di imputazione, redatto dal suo medico curante, dott. De Fenu, in data 17.9.2003, certificato nel quale l'imputato, dopo aver attestato di averla visitata, dichiarava di *«averla trovata di sana e robusta costituzione e capace di intendere e di volere»*.

Come risulta dagli atti, la Merli – sia prima che dopo la data del testamento pubblico – ebbe a subire diversi ricoveri ospedalieri, a seguito di altrettanti episodi di malattia o infortunio; in particolare, il 19.8.2003, la stessa veniva ricoverata presso il Pertini, per *«astenia e vertigini in riferita caduta»*, venendo dimessa il successivo 4.9.2003 con diagnosi di *«Paraproteinemia IgG-K in paziente con litiasi renale e vescicale. Encefalopatia multinfartuale, disidratazione, lipotimia»* (cfr.



cartella clinica ospedale *Pertini*, in atti). Successivamente, l'8.11.2003, la Merli subiva nuovo ricovero – per caduta a seguito di episodio lipotimico – presso la casa di cura *Life Hospital*, ove le veniva riscontrata «*frattura ingranata del collo del femore sx*»; il successivo 14.2.2004, infine, la Merli veniva nuovamente ricoverata al *Pertini*, per scompenso cardiaco, cancrena al piede destro, cardiopatia ipertensiva ed insufficienza renale; qui decedeva il 2.4.2004.

La tesi accusatoria si fonda, appunto, sul diario clinico sopra brevemente esposto, per affermare la sussistenza, già al momento della redazione del testamento, di uno stato di incapacità di intendere e di volere o, comunque, di inefficienza psichica della Merli, del quale gli imputati Quadrozzi e Sarandrea avrebbero abusato, per indurre la donna a disporre *mortis causa* in loro vantaggio, conseguendone ingiusto profitto. Inoltre, dal predetto stato di incapacità della Merli, conseguirebbe la falsità ideologica ascritta al De Fenu con riferimento al certificato di cui al capo b) di imputazione.

Tanto premesso, per la ricostruzione del quadro psico-neurologico della Merli al momento del testamento, giova prendere le mosse dagli accertamenti svolti dal consulente del p.m., dott. Marasco (sentito all'udienza dell'8.6.2010), riportati nella relazione del 15.2.2004 e successiva integrazione del 6.6.2005, nonché dalle osservazioni mosse dai consulenti della parte civile e della difesa.

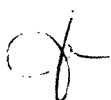
Il primo, incaricato dalla pubblica accusa di verificare lo stato psichico della Merli nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito di denuncia presentata dalle nipoti della stessa, visitava la donna in data 8.3.2004 e, sulla base di quanto riscontrato in quel momento, nonché dell'esame della documentazione clinica pregressa, affermava che la Merli, nel periodo di gennaio – febbraio 2004, risultava certamente incapace di autodeterminarsi (cfr. relazione del dott. Marasco del 15.2.2004, in atti, ove si legge che la Merli risultava affetta da «*encefalopatia multinfartuale, patologia caratterizzata da deficit neuro cognitivi clinicamente ben evidenti nel corso dell'accertamento clinico espletato in data 8.3.2004 (...) ciò che, pertanto, consente di collocare l'esordio del quadro cerebro-vascolare in epoca certamente pre-esistente...*»; pertanto «*è, attualmente, ed era nel periodo compreso tra il gennaio e il febbraio 2004, affetta da una patologia cerebro-vascolare che, alla luce dei rilievi clinici ed obbiettivi non solo di questo consulente tecnico, ma anche dei sanitari dell'ospedale Sandro*



l'ertini (...), certamente rappresenta una malattia in grado di inficiare la capacità di intendere e di volere, e quindi determinare una condizione di deficienza psichica, quantomeno, per non dire di piena infermità, tale da rendere ora e da aver reso allora (ovvero negli ultimi tre mesi) circonvenibile ai sensi dell'art. 643 c.p.».

Lo stesso consulente, successivamente chiamato a valutare lo stato di circonvenibilità della Merli nel momento (antecedente) del rilascio del testamento pubblico, giungeva ad analoghe conclusioni, affermando l'incapacità di intendere e di volere della Merli in relazione alla portata e al significato degli atti che la stessa sottoscrisse nel settembre 2003 (cfr. integrazione alla consulenza tecnica del 6.06.2005). Tali conclusioni si fondavano essenzialmente su un collegamento logico-deduttivo tra l'incapacità riscontrata a marzo (pochi giorni prima del decesso) e lo stato confusionale risultante dalla documentazione medica relativa al ricovero di agosto (infatti, partendo dalla diagnosi di «encefalopatia multi-infartuale con deficit neuro cognitivi che la donna presentava in modo evidente nel marzo 2004», il consulente osservava che anche nell'agosto 2003 la Merli «era in condizioni generali scadute, disidratata, che aveva appena presentato una lipotimia, che oltretutto era affetta da una paraproteinemia IgGK e soprattutto da una encefalopatia multi-infartuale cronica, con segni di decadimento mentale già evidenti nell'agosto 2003»; per cui «le condizioni neurologiche e mentali della donna apparivano seriamente compromesse già un mese prima del testamento»).

Sentito in dibattimento, il Marasco, con riferimento al marzo 2004, confermava di aver riscontrato una situazione clinica piuttosto grave, anche per il sopraggiungere, tra l'altro, di una cancrena all'arto inferiore, che andava necessariamente amputato («nel febbraio 2004 mi resi conto che la signora era poco lucida, era molto sonnolenta ... era soporosa, disorientata nel tempo e nello spazio e in più c'era una compromissione delle sue condizioni generali, metaboliche» (cfr. pag. 6 trascriz. Ud.8.6.10); pur ammettendo che la Merli «in certe cose ha collaborato», il consulente ha riferito che lo stato di salute della stessa era gravemente compromesso, da un punto di vista di funzionamento mentale, di talché fu egli stesso, in tali circostanze, a suggerire ai sanitari del Pertini – i quali non avevano ritenuto di interpellare i colleghi del servizio psichiatrico – l'opportunità di un approfondimento sullo stato mentale della paziente; in particolare, con riferimento al rifiuto della Merli di consentire all'amputazione dell'arto, il consulente dichiarava: «avevo la sensazione che quella volontà espressa e

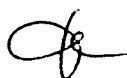


sottoscritta dalla signora non fosse libera e fosse condizionata da quello che era il suo stato mentale" (cfr. pag. 6 trascriz. Ud.8.6.10). La ritenuta incapacità di autodeterminarsi portò, infatti, alla nomina di Simonetta Merli, quale amministratrice di sostegno, per l'adozione - in via d'urgenza - delle decisioni terapeutiche riguardanti sua zia, nonché per la provvisoria amministrazione del suo patrimonio, con provvedimenti del Giudice civile del 19 e del 22 marzo 2003.

Per quanto riguarda il momento (anteriore) della redazione del testamento (settembre 2003), il consulente confermava di aver basato la sua analisi principalmente sull'esame della documentazione medica relativa ai vari ricoveri subiti dalla Merli, andando quindi a ricostruire *"quella che può essere stata la situazione clinica della signora leggendo la cartella clinica"* (cfr. pag. 19 trascriz. Ud.8.6.10). In particolare, nella documentazione relativa al ricovero di agosto, *"veniva rilevata la presenza di un'atrofia frontale, ovvero di una perdita del patrimonio neuronale in una zona, quella frontale, che generalmente è una zona considerata molto importante perché (...) presiede al funzionamento dell'aspetto cognitivo, intellettuale della persona. Quindi, è stata fatta una diagnosi, all'epoca, di encefalopatia multi-infartuale (...), patologia neurologica di natura cerebro-vascolare, che è dovuta a ripetuti episodi ischemici"* (cfr. pag. 5 trascriz. Ud.8.6.10).

Lo stesso consulente precisava, peraltro, che *"si può avere un'encefalopatia multi-infartuale e conservare un discreto patrimonio cognitivo"*, in quanto l'impatto di tale patologia sulla capacità *"dipende dalle zone cerebrali che sono state colpite"*; nel caso della Merli, tuttavia, risultava un'atrofia frontale, per cui egli riteneva *"molto probabile che in quelle condizioni ci fosse anche un deterioramento cognitivo"* (cfr. pag. 22 trascriz. Ud. 8.6.10); insomma, secondo il Marasco, la Merli, nel settembre 2003, versava in una condizione di grave deterioramento cognitivo e pertanto *"non era in grado di percepire, di cogliere, il significato preciso di quell'atto e le conseguenze di quell'atto che ha sottoscritto"* (cfr. pag. 9 trascriz. Ud.8.6.10).

Con specifico riguardo al certificato rilasciato dal De Fenu, il consulente esprimeva perplessità circa l'affermazione di capacità e di sana e robusta costituzione della Merli, *"una persona che già nei mesi precedenti, nelle settimane precedenti, era affetta da patologie sistemiche gravi quali soprattutto l'encefalopatia multi-infartuale"* (cfr. pag. 8 trascriz. Ud.9.6.10). Ammetteva, comunque, che questo tipo di situazione *"quando viene vista dal non specialista o addirittura dal non*



medico può anche sfuggire” (cfr. pag. 12 trascriz. Ud.8.6.10), in quanto la capacità di intendere e volere è di solito appannaggio valutativo di uno specialista in malattie nervose, per cui era possibile che il De Fenu non fosse pienamente a conoscenza dello stato della Merli al momento del certificato.

A conclusioni sostanzialmente analoghe perveniva il consulente tecnico di parte civile, dott. Parisi, il quale, sempre basandosi, da un lato, sulla documentazione relativa al ricovero 18 agosto – 4 settembre 2003 e, dall’altro, su quanto riscontrato da Marasco nel marzo 2004, riferiva che, seppure *“alla data del 17/18 settembre non è possibile dare una definizione precisa di quel giorno (...) attraverso elementi deduttivi (...) possiamo ipotizzare quale fosse lo stato della signora in quella data o comunque in quel periodo”* (cfr. pag. 4 trascriz. Ud.22.9.10). Pertanto, riteneva *“poco verosimile”* che la signora potesse essere giudicata di sana e robusta costituzione a settembre 2003, essendo affetta da numerose patologie.

A conclusioni opposte, invece, pervenivano i consulenti della difesa, i quali affermavano la piena capacità della Merli nel periodo considerato, sulla base della documentazione clinica in atti. In particolare, il dott. Pariente, osservava che dalla (scarsa) documentazione clinica disponibile si può evincere con certezza solo che, al momento del ricovero, la paziente era in condizioni fisiche generali compromesse e, soprattutto, disidratata; non sono invece segnalati deficit neurologici, né la TAC ha evidenziato alcuna ischemia; secondo il Pariente, quindi, *l’encefalopatia multifattoriale riscontrata, che non è una malattia ma uno stato di “sofferenza” del cervello dovuta a disturbi circolatori riconducibile a varie cause, era uno stato “normale” in una persona anziana in condizioni fisiche debilitate e, nella specie, in parte regredito negli effetti; ci sono infatti svariati elementi per ritenere la transitorietà dello stato confusionale della Merli, riscontrato al momento del ricovero al Pertini; in particolare: “nella cartella clinica, dopo i primi giorni in cui si parla di stato confusionale, non viene fatto più nessun riferimento ad eventuali deficit cognitivi ...la paziente già dopo pochi giorni deambulava a piccoli passi ...dal punto di vista psichico non viene data nessuna indicazione che possa far pensare ad un deficit cognitivo”, tant’è che anche nel foglio di dimissioni non c’è alcuna prescrizione in merito (cfr. pag. 23 trascriz. Ud. 22.9.2010); per cui, secondo il Pariente, le condizioni di capacità della Merli al momento del testamento “erano quelle di una signora anziana, cioè capace di intendere e di volere sulle cose della vita, sulle cose di tutti i*



giorni, sugli affetti. Voglio dire, la capacità di una signora anziana che stabilisce autonomamente le cose che deve fare tutti i giorni...a chi vuole bene e a chi non vuole bene..." (cfr. pag. 27 trascriz. Ud. 22.9.2010); insomma, per il consulente della difesa, non ci sono elementi per affermare l'incapacità della Merli al momento del testamento. Con specifico riferimento al certificato redatto dal De Fenu, poi, secondo il Pariante, la formula "sana e robusta costituzione" va riferita allo stato generale del soggetto, alla sua autonomia "*in rapporto all'età*", per cui, ovviamente, "*rapportato al quarantenne ha un significato, rapportato alla persona anziana ha un altro significato*" (cfr. pag. 28 trascriz. Ud. 22.9.2010); l'utilizzo di tale espressione si fonda su una "*osservazione diretta*" della paziente, fatta dal medico curante al momento del rilascio del certificato, e non sull'analisi della documentazione clinica. Analogamente, la capacità di intendere e volere, per una persona di una certa età, sta a significare la presenza mentale che il medico curante certifica, dopo averla direttamente constatata con l'osservazione della paziente, e considerata la pregressa conoscenza clinica della stessa.

Anche l'altro consulente della difesa, dott. Tatarelli, sentito all'udienza del 18.11.10, per analoghe ragioni, e sulla base di quanto desumibile dai dati clinici disponibili, affermava la natura transitoria del *delirium* riscontrato ad agosto. Con particolare riferimento al certificato medico rilasciato dal De Fenu, il Tatarelli precisava che l'espressione utilizzata ("sana e robusta costituzione") "*è un dato che connota le caratteristiche fisiche di quella persona, nel senso generale, anamnestico, anche*" (cfr. pag. 7 trascriz. Ud. 18.11.2010), per cui con tale espressione si indica normalmente – con terminologia forse obsoleta ma non scorretta – una caratteristica innata da interpretarsi anche in ragione dell'età del soggetto. Per cui, secondo il consulente, è probabilmente e plausibilmente rispondente al vero un giudizio di capacità di intendere e volere, quale quello espresso dal De Fenu che, quale medico curante della Merli, basandosi anche sulla sua storia clinica e considerata la transitorietà dello stato confusionale di agosto, era in grado di valutare correttamente lo stato della paziente, anche in base alla approfondita conoscenza clinica della stessa.

Sempre con riferimento allo stato psichico della Merli, i testi sentiti in dibattimento hanno concordemente riferito di una situazione di normalità psichica della stessa, anche nell'ultimo periodo di vita. In particolare, la teste Arcero, vicina di casa e amica della Merli, che



conosceva da 42 anni, la descrive come *“una donna quadrata, che non aveva niente per la testa che fosse balordo...una donna colta”* (cfr. pag. 20 trascr. Ud. 19.1.2010); anche dopo il ricovero di agosto, e fino agli ultimi mesi, ribadiva, era una persona *“assolutamente lucida”*, in condizioni mentali normali, tant'è che ancora usciva da sola tranquillamente e riconosceva le persone (*“vorrei a vere i o fino a lla morte la testa che c'aveva Elena Merli”*; cfr. pag. 25 trascr. Ud. 19.1.2010). La Merli aveva inoltre deciso, diversi anni prima, di vendere la nuda proprietà della casa ove abitava, proprio per *“non avere seccature”* (cfr. pag. 23 trascr. Ud. 19.1.2010), desiderando godersi i suoi beni in piena libertà.

La teste dichiarava, comunque, che la Merli era una donna *“assolutamente sola”* (cfr. pag.20 trascriz. Ud.19.1.10), tant'è che andava di solito a passare il Natale da lei o da altra vicina, mentre *“non l'ho mai vista con dei parenti”* (cfr. pag.20 trascriz. Ud.19.1.10); le nipoti, in particolare, non si vedevano mai e *“si vedeva proprio che lei soffriva di questa situazione”* (cfr. pag.21 trascriz. Ud.19.1.10); la teste riferiva anche che quando la Merli fu ricoverata al Pertini e lei andò a trovarla, i medici avevano apposto accanto al suo letto un cartello con su scritto *“si pregano i parenti della signora Merli di contattare i medici”*. Anche quando si ruppe la gamba, ha riferito, *“io andavo e venivo e lei stava sempre sola”*.(cfr. pag. trascriz. Ud.19.1.10).

La Arcero dichiarava poi che i Quadrozzi rappresentano un valido aiuto per tutti i condomini e che a tale proposito la Merli aveva sempre manifestato di essere grata a queste persone per la loro disponibilità; infatti, l'amica le aveva più volte riferito *“che avrebbe fatto delle buone azioni a chi le aveva dato assistenza”* (cfr. pag. 22 trascr. Ud. 19.1.2010); lei stessa la incontrò proprio a settembre, mentre andava dal notaio, da sola, e in quell'occasione le disse appunto che stava andando a *“mettere per iscritto tutto quello che pensava”* (cfr. pag.25 e 26 trascriz. Ud.19.1.10).

Anche la teste Gastaldi, insegnante di arte della Merli, ha dichiarato che la stessa era una donna colta, che amava viaggiare e studiare, riservata, ma attenta e dotata di un'ottima memoria. La teste sapeva che la Merli aveva delle nipoti, ma non era a conoscenza delle sue idee successorie, in quanto la donna *“non amava molto parlare delle sue cose personali”* (cfr. pag. 4 trascr. Ud. 8.2.10).

Il teste Zaralli, che conosceva la Merli dal 1987, riferiva che, essendo vicini di casa, la vedeva quasi tutti i giorni, e che era *“una*



persona completamente sola, diceva che aveva due nipoti ma come non le avesse avute perché non le vedeva mai" (cfr. pag.13 trascriz. Ud. 8.2.10), tant'è che in varie occasioni ebbe a passare il Natale o la domenica con gli stessi Zaralli. Il teste, richiesto dalla Merli di fare da testimone all'atto notarile, ha dichiarato poi che il giorno del testamento la donna era *"perfettamente lucida, sempre molto brillante e vivace come al suo solito"* (cfr. pag.13 trascriz. Ud. 8.2.10); ha altresì precisato che fu il notaio ad insistere affinché lasciasse qualcosa alle nipoti, alle quali *"lei non voleva lasciare nulla perché dice: queste mie nipoti io non le ho mai frequentate, non si sono mai preoccupate di me"* (cfr. pag. 13 trascriz. Ud.8.2.10). Dichiarava quindi che la Merli gli aveva detto più di una volta di voler lasciare dei denari ai portieri perché l'avevano sempre curata, andando anche a trovarla in ospedale, e che comunque la stessa era rimasta lucida sicuramente almeno fino a tutto il 2003. Ribadiva, infine, che i portieri godono della massima fiducia di tutti i condomini e che, per quanto ne sapesse, non erano a conoscenza del testamento fatto dalla Merli, né del suo contenuto.

Anche la teste Silvestri, altra vicina di casa della Merli, la descrive come una donna lucida, attiva ed autonoma, nonostante l'età; la teste ricordava per l'appunto di averla incontrata nel palazzo proprio a settembre 2003, dopo le vacanze, allorché la Merli si intratteneva un po' con lei e i bambini. Ribadiva anche che la Merli le sembrava restare in solitudine anche nelle occasioni festive che, finché ha potuto, la Merli viaggiava molto, che non le aveva mai parlato delle nipoti e che comunque era una persona riservata. Confermava l'ottimo rapporto di tutti i condomini con i portieri, sempre disposti ad aiutarli al bisogno.

Il teste Sanchez, altro condomino, riferiva della attiva partecipazione della Merli alle riunioni di condominio, ove soleva intervenire sempre in maniera pertinente e lucida e ricordava di averla vista in tali condizioni di normalità almeno fino alla fine del 2003, *"sicuramente dopo l'estate"* (cfr. pag.22 trascriz. Ud. 8.2.10).

Il Podagrosi, notaio che ha ricevuto il testamento della Merli, ha dichiarato trattarsi di *"una persona anziana ma in perfetta lucidità"* (cfr. pag.6 trascriz. Ud.19.1.10). In particolare, il teste riferiva che incontrava spesso la Merli nel condominio ove abitava (e ove lui stesso aveva lo studio), e che in tali occasioni - già da un po' di tempo - la donna gli diceva che sarebbe presto andata da lui a *"sistemare le cose"* (cfr. pag.4 trascriz. Ud.19.1.10).; finché, infatti, un giorno di settembre, la Merli gli chiese un appuntamento per fare testamento. Escludeva categoricamente, quindi, che a parlargli di tali intenzioni della Merli



fossero stati i Quadrozzi, ai quali lui stesso – conformemente ai suoi doveri professionali - non comunicò nulla fino al decesso della Merli. Trattandosi di persona anziana, il notaio le consigliò, per prudenza, di procurarsi un certificato medico che ne attestasse la capacità di intendere e volere, *“che comunque era evidente (cfr. pag.4 trascriz. Ud.19.1.10).; il teste riferiva anche che “la signora manifestava sempre l’intenzione di voler beneficiare – per gratitudine – il Quadrozzi e la moglie. Era un’idea precisa”, mentre “aveva pessima considerazione, parlava male delle nipoti” (cfr. pag. 5 e 10 trascriz. Ud.19.1.10). Fu ancora il notaio a suggerirle, piuttosto che disporre esclusivamente in favore dei Quadrozzi (come era nelle intenzioni della Merli), di lasciare parte dei suoi averi anche alle nipoti, per evitare questioni successorie; la Merli accettò, quindi, di lasciare qualcosa anche alle nipoti, in particolare gli arredi e i beni contenuti nella casa, oltre a parte dei suoi risparmi, in percentuali diverse “proprio in considerazione di quale era considerata da lei più buona e meno buona; infatti una delle due fu destinataria del 25% dei risparmi e l’altra del 5%”(cfr. pag. 9 trascriz. Ud.19.1.10). Il notaio rappresentava inoltre che anni prima la Merli aveva venduto la nuda proprietà dell’appartamento ove viveva “proprio nella sua convinzione che non era buono lasciare l’appartamento” in quanto “aveva questa idea costante che i parenti la trattavano male” (cfr. pag. 5 e 6 trascriz. Ud.19.1.10). Il teste ribadiva, quindi, che la Merli gli era sempre sembrata perfettamente lucida, “sicuramente fino a quando ha fatto il testamento sì. Anche dopo, in realtà” (cfr. pag. 8 trascriz. Ud.19.1.10), e di averle chiesto il certificato medico per mero scrupolo professionale.*

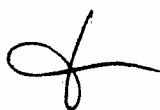
Anche persone che avevano con la Merli una conoscenza più superficiale e meno datata, confermavano nella sostanza la sua apparente normalità mentale (cfr. s.i.t. di Adesso Daniela, e di Panunzio Edoardo, rispettivamente segretaria e praticante del notaio, che avevano visto la Merli nelle due occasioni in cui si era recata presso lo studio, da sola, giudicandola *“una persona normalissima”, “dotata di normali capacità intellettive”* che peraltro veniva da sola in quanto deambulava autonomamente).

La stessa parte civile, Merli Simonetta, riferiva che solo *“verso dicembre 2003 io l’ho incominciata a vedere in poltrona”*, mentre prima *“non dava segni di squilibri”* (cfr. pag. 10 e 11 trascriz. Ud.5.5.09). La teste riferiva anche che lei non aveva mai guardato le cartelle cliniche della zia (che su incarico della stessa il Quadrozzi provvedeva a ritirare), e che soltanto in occasione dell’ultimo ricovero aveva preso atto del



fatto che la Merli avesse un piede in cancrena e delle piaghe da decubito; prima di allora, pur vedendola in poltrona da dicembre 2003, e pur trovandola *“molto deperita”*, la teste affermava che le *“sembrava normale vederla in poltrona, non trovavo niente di strano, beh, l'età c'era”* (cfr. pag. 11 e 12 trascriz. Ud.5.5.09). La stessa riferiva, inoltre, che la zia aveva sempre avuto un tenore di vita molto alto, per mantenere il quale aveva deciso, già nel 1990, di vendere la nuda proprietà della casa ove abitava. Infine, confermava che i Quadrozzi erano sempre presenti, che spesso aiutavano la zia in questioni pratiche e che era il Quadrozzi ad avvertirla dei ricoveri della zia, mentre lei era al lavoro. La stessa zia, in passato, le aveva per questo fatto promettere di beneficiarli in qualche modo dopo la sua morte.

Significative, infine, con particolare riferimento alle ultime vicende di salute della Merli, e ai rapporti della stessa con i Quadrozzi, le s.i.t. rese in data 6.5.04 dalla Sanchez, domestica della Merli dal 4.9.2003. Quest'ultima, che la Merli aveva conosciuto al Pertini in occasione del ricovero dell'agosto-settembre 2003 e alla quale aveva offerto di lavorare da lei come domestica in quanto *“si sentiva sola ed aveva bisogno di un'assistenza continua, visto che non ce la faceva più a svolgere i mestieri di casa”*, dichiarava che la Merli *“mi è sembrata una persona normalissima, molto presente e attiva, aveva solo dei problemi fisici che non le consentivano in modo agevole di pulire, di andare a fare la spesa; inoltre la stessa camminava senza problemi, tanto che talvolta usciva anche da sola per le sue passeggiate pomeridiane”*; ricordava, inoltre, del ricovero della Merli al Pertini, a seguito della caduta nell'androne del palazzo, nel febbraio 2004, e che *“per i primi 15 giorni era ancora presente a sè stessa”*, mentre solo successivamente, le sue condizioni iniziarono a peggiorare irreversibilmente. La Sanchez dichiarava di aver conosciuto Stefania Merli in ospedale, mentre Simonetta l'aveva vista solo una volta nel periodo di Natale 2003; quest'ultima, telefonava alla Merli circa una o due volte a settimana, mentre non le era mai capitato di assistere a telefonate di Stefania. Infine, il 22 marzo, Simonetta la licenziava. La Sanchez dichiarava anche che, in un'occasione, la Merli le aveva detto di aver fatto testamento e di aver lasciato qualcosa ai Quadrozzi *“a titolo di riconoscenza dei servizi che gli stessi le prestavano da tantissimi anni”*. La stessa domestica confermava che i rapporti della Merli con i portieri e rano o ttimi, soprattutto con Armando Quadrozzi, il quale le prestava tutta quella serie di servizi pratici e di attenzioni dei quali una donna anziana e sola può aver bisogno: in particolare, il Quadrozzi *“si*



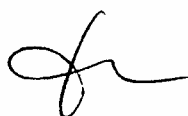
occupava personalmente dei pagamenti delle bollette, delle mansioni presso le ASLL, oppure presso il medico curante dott. De Fenu, ove andava a ritirare le ricette per le medicine; in pratica si occupava di tutto quello di cui non mi occupavo io"; inoltre "mi aiutava a sollevare la signora dalla poltrona quando non ci riuscivo da sola e svolgeva i piccoli lavori in casa come mettere un chiodo o spostare i mobili".

Tanto premesso in punto di risultanze istruttorie, deve pervenirsi nei confronti di tutti gli imputati ad una pronuncia di assoluzione dai reati rispettivamente loro ascritti, per insussistenza del fatto.

Infatti, con riferimento al fatto ascritto al Quadrozzi e alla Sarandrea, giova innanzi tutto rammentare come presupposto della fattispecie di circonvenzione di incapace sia, innanzitutto, uno stato di minorazione della sfera volitiva e intellettuale della vittima che - senza necessariamente integrare una incapacità di intendere e volere in senso stretto - sia tale da diminuirne in modo apprezzabile la capacità di critica, amplificandone la suggestionabilità. Di tale stato, poi, l'autore della condotta deve aver abusato, ponendo in essere un'attività di tipo induttivo, rappresentata da pressioni di qualsiasi genere, idonea a determinare l'incapace a compiere l'atto pregiudizievole o rafforzarne il proposito. Sotto tale duplice aspetto devono, dunque, essere analizzati i fatti, alla luce di quanto emerso in sede istruttoria.

Tanto premesso, sotto il primo profilo, deve innanzi tutto rilevarsi come non sussista prova certa della sussistenza di uno stato di "circonvenibilità" della Merli al momento del testamento pubblico di cui al capo a) di imputazione, essendo, invece, emersi diversi elementi di segno contrario, che inducono a ritenere la piena consapevolezza delle scelte effettuate dalla medesima.

Infatti, non possono in primo luogo condividersi le conclusioni del consulente tecnico dell'accusa, seppur ben argomentate con riferimento alle condizioni della paziente nel marzo 2004, sul punto attinente alla ritenuta incapacità della Merli con riferimento al precedente momento della disposizione *mortis causa*. Appaiono, infatti, apodittici e connotati da insuperabile incertezza i risultati cui conduce, nel caso concreto, la metodologia deduttiva applicata dal consulente per dedurre le condizioni mentali della Merli nel settembre 2003, da quanto risultante nell'agosto precedente e nel marzo successivo. Al contrario,



maggiormente condivisibili paiono le osservazioni dei consulenti della difesa, soprattutto se lette alla luce del quadro complessivo degli altri elementi emersi in sede istruttoria.

In particolare, come già posto in evidenza, il dott. Marasco – attraverso un procedimento logico-induttivo – ha dedotto principalmente dai dati risultanti dalla documentazione clinica di agosto e da quanto riscontrato nel marzo 2004, (pochi giorni prima del decesso della Merli) la preesistenza dello stato di incapacità (almeno) alla data del testamento; tale ragionamento, tuttavia, risulta smentito, da un lato, da altre risultanze cliniche in atti e, dall'altro, dal complesso delle risultanze istruttorie, che, offrendo un quadro più completo e dettagliato della personalità e dello stato fisico e mentale della Merli nel periodo considerato, inducono ad una diversa conclusione circa la piena coscienza e volontà della disposizione testamentaria da questa effettuata in favore dei coniugi Quadrozzi e Sarandrea.

Al riguardo, partendo dall'esame dei dati clinici, non può revocarsi in dubbio che le condizioni della Merli fossero gravemente compromesse – anche dal punto di vista della capacità di autodeterminazione – nel marzo 2004, come dimostrato da quanto rilevato dal consulente, dalla documentazione clinica (dalla quale risulta *“non valutabile lo stato di coscienza né i contenuti ideici”*, in quanto la stessa *“non risponde alle domande formulate, mostrandosi come assente”*, cfr. cartella clinica del Pertini, ricovero del marzo 2004) e dalla nomina di un amministratore di sostegno, anche per le decisioni in materia terapeutica. È altresì indubbio che, come sottolineato dal consulente, il 18 agosto 2003, allorché la Merli venne trasportata d'urgenza al Pertini a seguito di una caduta, ella non fu in grado di riferire un quadro anamnestico attendibile e che, ancora, all'ingresso in ospedale, la donna si trovava in *“condizioni generali scadute, disorientamento temporo-spaziale, disidratazione...”*.

Tanto non basta, tuttavia, a dedurre automaticamente e con certezza la sussistenza di uno stato di circonvenibilità della Merli anche nel periodo “intermedio” a tali due momenti. Infatti, con riferimento al momento del primo ricovero, mentre non risulta comprovata la sussistenza di uno stato *cronico e definitivo* di deficit mentale, emergono, al contrario, numerosi elementi indicativi di una situazione di confusione mentale *transitoria* che ben può spiegarsi con lo stato di grave debilitazione, disidratazione e di sofferenza fisica generalizzata,



tali da non poter non influire, specie in un soggetto molto anziano, sulla complessiva lucidità mentale.

Tale ricostruzione risulta avvalorata non solo dalle riferite osservazioni svolte dai consulenti della difesa – che appaiono sul punto coerenti e prive di vizi logici – ma anche dai riscontri oggettivi emergenti dalla documentazione clinica in atti e, in particolare, relativi al decorso ospedaliero riportato nella cartella clinica dell'agosto 2003: dalla stessa si evince, infatti, che lo stato della Merli, sottoposta alle terapie del caso e opportunamente reidratata, migliorò progressivamente, finché la stessa venne dimessa, il successivo 04.09.2003, con la sola indicazione di *“continuare con la terapia precedentemente seguita. Si consiglia un adeguato apporto idrico”* (cfr. cartella clinica e foglio di dimissioni in atti).

Peraltro, anche in occasione del successivo ricovero di novembre 2003, la Merli è descritta come *“vigile”* e *“sufficientemente orientata t/s”* (cfr. documentazione clinica della clinica *Life Hospital*), né ci sono altri dati documentali che mettano in luce uno stato di decadimento mentale. Solo in occasione del terzo ed ultimo ricovero, terminato con il decesso della paziente, le condizioni, anche mentali, della Merli apparivano ormai compromesse, come risultando *“non valutabile lo stato di coscienza né i contenuti ideici”*, tanto che la stessa *“non risponde alle domande formulate, mostrandosi come assente”* (cfr. cartella clinica del Pertini, ricovero del marzo 2004).

Né il rilievo decisivo nel senso di una incapacità retrodatabile al settembre 2003 può attribuirsi alla riscontrata encefalopatia multi-infartuale; a parte le considerazioni sulla esatta natura di tale diagnosi, si è visto che tanto le cause di tali microlesioni, quanto l'effettivo impatto di esse sulle facoltà cognitive e intellettive della paziente è variabile caso per caso e non consente di trarre conclusioni univoche in merito alla circonvenibilità nella fattispecie concreta. Non è possibile dunque affermare che la Merli, nel settembre 2003, si trovasse con certezza o con buona probabilità, nello stato di deficienza necessario ad integrare il reato di circonvenzione di incapace, ovvero in una *“minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione”* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18644 del 23/04/2009).

Inoltre, come già osservato, se da un lato non emergono sufficienti elementi dimostrativi di uno stato di circonvenibilità al momento della disposizione testamentaria, le ulteriori risultanze istruttorie (e in



particolare le testimonianze dei conoscenti della Merli, tutti testi estranei e disinteressati ai fatti di cui all'imputazione) evidenziano, al contrario, il pieno possesso delle proprie facoltà mentali da parte della Merli.

Infatti, tutti i testimoni sentiti hanno descritto univocamente la Merli come una donna elegante, distinta ed intelligente, attiva e con diversi interessi – dai concerti, all'archeologia, all'arte – ed uno stato mentale di piena lucidità, anche negli ultimi mesi di vita. Tutti i testi hanno anche riferito della disponibilità dei Quadrozzi nei confronti di tutti i condomini e, con particolare riferimento al rapporto con la Merli, sia la Arceri che la Sanchez hanno descritto i numerosi servigi che il Quadrozzi le prestava da anni, tanto da far ritenere certamente ragionevole (se non addirittura moralmente doveroso) da parte della stessa la volontà di sdebitarsi, in qualche modo. Volontà, peraltro, espressa dalla donna in varie occasioni, con diversi testi, anche molto prima del tracollo fisico che l'ha portata, infine, al decesso.

Gli stessi testi hanno anche riferito della condizione di estrema solitudine in cui la Merli si trovava, per lo scarso interesse (se non l'abbandono) nei suoi confronti da parte delle nipoti, sue uniche parenti; queste andavano a trovarla di rado e non se ne occupavano particolarmente, anche nei periodi di malattia (emblematico l'episodio del cartello apposto dai medici ospedalieri, riferito dalla Arceri) o in occasione delle festività, che la Merli trascorreva infatti dai vicini di casa (cfr. deposizioni della Arceri e della Zaralli). Le stesse dichiarazioni della parte civile Merli Simonetta confermano come le nipoti non seguissero con particolare attenzione le condizioni di salute della parente, se è vero che, per sua stessa ammissione, non avevano mai visionato le cartelle cliniche, né si erano accorte della cancrena in atto già a dicembre 2003, non preoccupandosi particolarmente del visibile deperimento fisico della zia, fino al ricovero del successivo febbraio.

Nel quadro descritto, le azioni di Merli Elena, in particolare le disposizioni testamentarie della medesima, lungi dall'apparire azioni di un soggetto in stato di deficienza psichica o comunque di minorazione tale da esporlo all'altrui raggirio, sembrano invece coerenti con il vissuto e con i sentimenti della donna, oltre che dettate da una personale ma ragionevole interpretazione dei suoi rapporti con le persone facenti parte della sua vita.

Infatti, la Merli, donna attiva e piena di interessi, non avendo rapporti particolarmente significativi con le uniche parenti in vita, già diversi anni prima si era risolta a vendere la nuda proprietà della casa



ove abitava, desiderando godersi i suoi beni fino all'ultimo e, evidentemente, non avendo interesse né incentivi a lasciarli alle nipoti. Successivamente, con l'avanzare dell'età, di fronte al persistente e sostanziale disinteresse delle parenti più prossime, si era trovata a ricorrere ai Quadrozzi per i numerosi servizi (spesa, pagamento delle bollette, piccoli lavori domestici, ecc.) ai quali una persona anziana e sola non può certamente attendere in autonomia. Dal canto loro, i portieri dello stabile si erano sempre mostrati disposti ad aiutarla, coerentemente con il loro usuale modo di rapportarsi a tutti i condomini del palazzo (che infatti univocamente riferivano della loro disponibilità) e, tutto sommato, conformemente a quanto deve ritenersi socialmente adeguato, in ragione sia dell'attività svolta, appunto di portieri "storici" dello stabile, sia di quanto appare moralmente auspicabile, di fronte allo stato di bisogno di una persona anziana e sola.

Tanto premesso, non può stupire se, giunta ad un'età avanzata e al sopraggiungere di diversi problemi fisici, come normalmente accade alle persone anziane, la Merli abbia deciso di disporre *mortis causa* delle sue sostanze (peraltro attuando una volontà già espressa da tempo in diverse occasioni), e l'abbia fatto - liberamente - tenendo conto dei suoi rapporti concreti con le persone facenti parte del suo vissuto quotidiano. Non desta stupore, e anzi appare coerente, che la stessa abbia quindi deciso di lasciare ai Quadrozzi, che in pratica erano i soggetti che maggiormente la curavano da diversi anni, la maggior parte dei suoi beni, per ricompensarli dei servizi resi; risulta altresì comprensibile il suo primo impulso di non lasciare nulla alle nipoti che la trascuravano, così come appare frutto della capacità di critica di una persona nel pieno possesso delle sue facoltà mentali la successiva decisione, su suggerimento del notaio - e anche per evitare questioni successorie - di testare, in parte, anche in loro favore, peraltro diversificandone la posizione in ragione della opinione che la Merli stessa aveva delle sue due nipoti.

In ultima analisi, la decisione della Merli di beneficiare i soggetti che in concreto le sono stati vicini e l'hanno curata negli ultimi periodi di vita, non può ritenersi abnorme, né può di per sé considerarsi *illogica* (né tantomeno *indotta*) ma, anzi, pare fondata su un personale sentimento di riconoscenza, adottata dalla Merli a seguito di elaborazione critica dei suoi rapporti con le nipoti e con i beneficiari della disposizione, motivata dalla sfera affettiva (insindacabile) e dal vissuto dell'interessata e, pertanto, frutto di una libera scelta della medesima.



A quanto detto in punto di circonvenibilità della Merli, deve poi aggiungersi che non è ravvisabile – nella fattispecie – alcuna condotta induttiva tenuta da parte del Quadrozzi o della Sarandrea nei confronti della predetta.

Come già ricordato, infatti, elemento essenziale del reato di circonvenzione di incapace è un'attività induttiva tenuta dall'autore del fatto, che sia idonea a determinare l'incapace a compiere l'atto pregiudizievole o rafforzarne il proposito; tale condotta deve poi essere connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (anche di carattere non necessariamente patrimoniale). L'attività di induzione non richiede gli "artifici e raggiri tipici della truffa", ma deve comunque risolversi *"in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l'atto per lui pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall'atto riceve vantaggio, per impedirne il compimento"* (così, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13308 del 07/10/1999); è quindi necessaria una concreta attività di pressione o persuasione, posta consapevolmente in essere dal soggetto attivo, al fine di indurre la vittima al compimento dell'atto pregiudizievole. Peraltro, seppure la prova dell'induzione possa anche essere indiretta, indiziaria e presunta, essa deve comunque risultare dal *"elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato"* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 48302 del 15/10/2004).

Ebbene, nel caso in esame, manca in primo luogo qualsiasi riscontro positivo circa una attività di pressione da parte degli imputati, i quali – da quanto emerso in dibattimento – avevano nei confronti della Merli un comportamento indubbiamente disponibile, ma comunque conforme a quanto socialmente adeguato e coerente con il lavoro di portierato; peraltro, non sono neppure emersi elementi che facciano ritenere una eventuale conoscenza delle intenzioni testamentarie della Merli da parte dei Quadrozzi, né riscontri in merito a qualsiasi forma di pressione da questi posta in essere; del resto i Quadrozzi non potevano certo essere a conoscenza di un eventuale stato di deficit psichico della Merli se, come ha detto lo stesso consulente dell'accusa, tale stato non sarebbe stato percepibile da un non medico e, anzi da un non specialista. Né, nel caso in esame, la prova dell'induzione può ricavarsi, indirettamente, dalla natura dell'atto compiuto o dalla "vicinanza" dei



Quadrozzi alla Merli: elementi che non possono certo ritenersi indizi "gravi, precisi e concordanti", sintomatici di indebite pressioni, per quanto già detto riguardo alla coerenza logica dell'atto dal punto di vista della disponente, e perché, pur considerando, in astratto, la condizione esistenziale di una persona anziana e sola quale fattore di maggiore esposizione alla suggestione altrui, ciò non esclude che, invece, questa si determini spontaneamente e autonomamente a disporre in favore dei soggetti che le sono stati vicini quotidianamente.

Deve quindi concludersi per l'assoluzione del Quadrozzi e della Sarandrea dal reato loro ascritto, del quale deve essere esclusa la sussistenza.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al reato ascritto al De Fenu.

Basterebbe, al riguardo, rilevare come la già ampiamente descritta assenza di riscontri clinici univoci circa la sussistenza di uno stato mentalmente deficitario della Merli, nonché le testimonianze sulla autonomia e lucidità della stessa il giorno del testamento, escludono, di per sé, la falsità di quanto certificato dal De Fenu e, quindi, la configurabilità del reato lui ascritto. Deve inoltre osservarsi che – come correttamente osservato dai consulenti Pariente e Tatarella – l'attestazione di "sana e robusta costituzione" e "capacità di intendere e di volere", peraltro contenuta in un certificato recante a chiare lettere la data di nascita della paziente, non può che riferirsi, dal punto di vista *logico* prima ancora che clinico (e secondo il senso comune dell'espressione), alle condizioni generali della stessa, in rapporto all'età. Del resto, in assenza di patologie cliniche che incidano in termini assoluti sulla capacità di autodeterminarsi, la capacità di intendere e di volere è un concetto che non può che rapportarsi alla fattispecie concreta; pertanto, nel caso di un soggetto in età molto avanzata come la Merli, l'attestazione contenuta nel certificato non può che definirsi in rapporto alle "normali" condizioni di una persona anziana, senza con ciò voler escludere le fisiologiche problematiche fisiche ed eventualmente, psico-emotive, connesse con tale stato di senilità.

Ebbene, in tale ottica, quanto attestato dal medico curante della Merli, da tutti descritta come una donna attiva e lucida, risponde esattamente a quanto emerso in merito alle effettive condizioni della donna. Deve pertanto concludersi nel senso dell'assoluzione del De Fenu dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.



P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

QUADROZZI Armando, SARANDREA Pierina e DE FENU Pierpaolo
dai reati rispettivamente loro ascritti, perché il fatto non sussiste.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della sentenza.

IL GIUDICE
Patrizia Campolo
Patrizia Campolo

Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Valentina Giovanniello,
magistrato ordinario in tirocinio.

Il magistrato affidatario

Petrucci